



Dott. Claudio Carmelo Bellomo
Dottore commercialista - Revisore legale

REGOLAMENTO DELEGATO APPROVATO DALLA COMMISSIONE DELL'UNIONE EUROPEA

Il 10 ottobre 2014 la Commissione dell'Unione Europea ha adottato il regolamento delegato contenente le norme di implementazione (le *implementing rules*) del regime di solvibilità *Solvency II* introdotto dalla direttiva 2009/138 CE del Parlamento Europeo (nel seguito chiamata "Direttiva"), modificata dalla cosiddetta direttiva Omnibus II (Direttiva 2014/51). Il regolamento ora approvato (di seguito il "Regolamento"), costituisce un atto delegato previsto dalla Direttiva, ed entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo.

Il Regolamento contiene disposizioni attuative relative a 76 aspetti disciplinati dalla Direttiva ed è composto dai seguenti tre titoli:

- Titolo I: regole relative ai Pillar I, II e III.
- Titolo II: gruppi assicurativi.
- Titolo III: equivalenza degli Stati terzi e disposizioni finali.

Coerentemente con il **principio di proporzionalità** stabilito dall'articolo 29 della Direttiva, il Regolamento contiene **numerose semplificazioni** che possono esse applicate nei casi in cui ciò sia giustificato dalla natura e complessità dei rischi sopportati dall'impresa.

Ad esempio, nella **valutazione delle attività e delle passività**, le imprese devono adottare i principi contabili internazionali approvati dall'Unione Europea, considerati *market-consistent*. Al fine di evitare oneri non necessari è stato concesso alle imprese che non applicano i principi contabili internazionali nella preparazione dei loro bilanci, di adottare criteri di valutazione usati nella preparazione dei loro bilanci redatti sulla base dei principi contabili locali.

Altre semplificazioni sono previste nel **calcolo delle riserve tecniche** e nel calcolo del Requisito patrimoniale di solvibilità, così come nell'**organizzazione della funzione di Internal audit**.

Con riferimento al *reporting*, il Regolamento richiede di fornire alle autorità di vigilanza nazionali informazioni quantitative annuali (nella forma degli *annual quantitative templates*) e, unicamente per le informazioni essenziali, modelli quantitativi trimestrali che saranno elaborati dall'EIOPA e adottati sotto forma di norma tecnica di attuazione (*Implementing tecnica standard*).

Di seguito descriviamo brevemente i principali aspetti del titolo I del Regolamento.



NORME RELATIVE AI PILLAR I, II, E III

Valutazione di attività e passività

Il Regolamento detta regole armonizzate per una valutazione di mercato (*market consistent*) delle attività e passività incluse le riserve tecniche. Da rilevare che definisce i dettagli tecnici delle “*long-term guarantee measures*” introdotte nel quadro normativo di Solvency II dalla direttiva Omnibus II per attenuare gli effetti di volatilità artificiale e garantire che gli assicuratori possano a fornire protezione di lungo termine a tariffe abbordabili. Gli aspetti normati dal Regolamento sono i seguenti:

- Metodi ed ipotesi da utilizzare nella valutazione delle attività e passività, specificazione della coerenza dei principi contabili rispetto all’approccio valutativo previsto per le attività e per le passività.
- Metodologie attuariali e statistiche per il calcolo della *best estimate* delle riserve tecniche. Inoltre, il Regolamento fornisce dettagli applicativi della metodologia prevista dalla Direttiva stabilendo le ipotesi alla base dei calcoli (ad esempio riguardo all’incidenza delle azioni future del *management* nelle proiezioni dei flussi di cassa, o riguardo alla simulazione del comportamento degli assicurati).
- Metodologie, principi e tecniche per la determinazione della struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio da utilizzare per la stima della *best estimate* delle riserve tecniche inclusi gli effetti delle *long-term guarantee measures* quali il *volatility adjustment* ed il *matching adjustment*.
- Metodi e ipotesi da utilizzare nel calcolo del *risk margin*.
- Le aree di attività (*lines of business*) nelle quali devono essere segmentate le obbligazioni assicurative e riassicurative al fine di calcolare le riserve tecniche.
- Principi da rispettare per garantire l’appropriatezza, la completezza e la correttezza dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche, specifiche circostanze nelle quali potrebbe essere appropriato ricorrere ad approssimazioni.
- Metodi e tecniche semplificati per il calcolo delle riserve tecniche.

Fondi propri

Il Regolamento disciplina anche l’ammissibilità degli elementi dei fondi propri idonei a coprire i requisiti di capitale. In particolare vengono definiti:

- I criteri per l’approvazione da parte delle autorità di vigilanza dei fondi propri accessori costituiti da elementi fuori bilancio.
- Il trattamento delle partecipazioni in enti finanziari e enti creditizi con rispetto alla determinazione dei fondi propri.
- L’elenco degli elementi dei fondi propri che soddisfano i criteri per la classificazione nei vari livelli (*tier*) stabiliti dalla Direttiva, nonché i metodi che devo essere utilizzati dalle



autorità di vigilanza nell'approvazione degli elementi dei fondi propri non inclusi nell'elenco.

- I limiti quantitativi degli elementi dei fondi propri dei vari livelli più stringenti rispetto ai limiti minimi fissati dalla Direttiva.
- Le rettifiche ai fondi propri da apportare per riflettere la mancanza di trasferibilità nel caso in cui gli elementi dei fondi propri possono essere utilizzati per coprire perdite derivanti da determinate passività o da determinati rischi.

Requisito patrimoniale di solvibilità

Il Regolamento fornisce i dettagli per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità in base alla formula *standard*. Per le imprese che richiedono di utilizzare un modello interno per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, il Regolamento stabilisce le condizioni che devono essere osservate per l'approvazione del modello interno. In particolare vengono trattati i seguenti aspetti:

- I metodi, le ipotesi e le calibrazioni per l'applicazione della formula *standard* per la determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità che in base alla Direttiva deve corrispondere al valore al rischio dei fondi propri di base dell'impresa di assicurazione soggetto ad un livello di confidenza del 99,5% sul periodo di un anno. Tali aspetti includono la specificazione dei fattori di rischio di mercato applicabili ad ogni tipologia di attività detenuta dagli assicuatori (obbligazioni, prestiti, titoli di capitale, immobili ecc.).
- La metodologia e i requisiti per il calcolo degli scostamenti *standard* dei sistemi di perequazione del rischio malattia e i criteri aggiuntivi che le misure legislative nazionali relativi a tale sistema devono soddisfare.
- I parametri di correlazione della formula *standard*.
- I metodi e le ipotesi per tener conto nella formula standard delle tecniche di mitigazione del rischio, nonché le caratteristiche qualitative che le tecniche di mitigazione devono soddisfare.
- I metodi degli aggiustamenti da utilizzare per riflettere la portata limitata della diversificazione del rischio correlato ai fondi separati.
- I metodi da usare per il calcolo della rettifica per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite.
- I metodi e le rettifiche necessarie per riflettere lo scope ridotto della diversificazione del rischio relativo ai fondi separati (*ring fenced funds*).
- I parametri standardizzati relativi ai rischi di sottoscrizione relativi ai rami vita, danni, malattia che possono essere sostituiti da *undertaking-specific parameters* (USP).
- I metodi e i parametri da utilizzare per definire gli USP, nonché i criteri per garantire la completezza, correttezza e appropriatezza dei dati utilizzati per il calcolo degli USP.
- Il trattamento dell'*equity risk* relativo agli investimenti strategici in imprese correlate.
- I criteri per l'indice azionario per il meccanismo di aggiustamento simmetrico per il rischio azionario.
- I criteri per determinare le rettifiche al requisito patrimoniale a fronte del rischio di cambio per esposizioni in valute diverse dall'Euro.



- Le condizioni per una categorizzazione delle amministrazioni regionali e delle autorità locali, le esposizioni verso le quali possono essere trattate in virtù della Direttiva come esposizione verso l'amministrazione centrale della giurisdizione dove sono stabilite.
- Ulteriore specificazione dei criteri e delle norme che devono essere soddisfatti dai modelli interni (per quanto riguarda, ad esempio, i dati statistici, la convalida e la calibrazione).
- Gli adeguamenti da portare ai criteri e alle norme per i modelli interni alla luce dell'ambito di applicazione limitato del modello interno parziale.
- I metodi per la piena integrazione dei modelli interni parziali nel requisito patrimoniale di solvibilità calcolato utilizzando la formula standard e i requisiti per il ricorso a tecniche di integrazione alternative.
- L'ambito di applicazione delle misure transitorie che aumentano gradualmente i parametri *standard* nel sottomodulo del rischio azionario nei primi sette anni di applicazione.

Governance

Il Regolamento detta le disposizioni attuative dei principi in tema di sistemi di *governance* enunciati dalla Direttiva.

Il Regolamento specifica l'organizzazione dei sistemi di *governance* delle imprese di assicurazione e riassicurazione. In tema di sistemi di *governance*, il Regolamento ne definisce in primo luogo le caratteristiche generali. Il documento richiede che i sistemi di *governance* siano costituiti da efficaci procedure decisionali, da strutture organizzative con chiare linee di *reporting*, dalla coerente allocazione di funzioni e responsabilità, da sistemi informativi in grado di fornire dati completi, corretti, chiari ed integri. È altresì necessario un sistema di *reporting* che garantisca la tempestiva distribuzione delle informazioni ai soggetti che devono adottare le decisioni aziendali. Da ricordare altresì che il Regolamento prescrive che ogni singolo membro dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza¹, nonché il personale dell'impresa abbia le necessarie qualifiche, competenze capacità ed esperienze professionali.

Premesso che l'art. 44 della Direttiva richiede che le imprese di assicurazione e di riassicurazione dispongano di un sistema efficace di gestione dei rischi, che comprenda le strategie, i processi e le procedure di segnalazione necessarie per individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare, su base continuativa, i rischi a livello individuale ed aggregato ai quali sono o potrebbero essere esposte e le relative interdipendenze, il Regolamento specifica che il sistema di gestione dei rischi deve comprendere:

- Una strategia di gestione dei rischi chiaramente definita nonché coerente rispetto alla complessiva strategia di *business* dell'impresa. La strategia di gestione dei rischi ha come

¹¹La definizione di “organo amministrativo, direttivo di vigilanza” fornita dal paragrafo 43 dell’art. 1 del Regolamento, è la seguente: “qualora la legge nazionale preveda un sistema duale comprendente un organo direttivo e un organo di vigilanza, l’organo direttivo o l’organo di vigilanza o entrambi come specificato nella legislazione nazionale pertinente o, qualora la legislazione nazionale non specifichi alcun organo, l’organo direttivo”



fulcro la documentazione dei limiti di tolleranza al rischio approvati e dell’assegnazione delle responsabilità relative a tutte le attività dell’impresa.

- Chiaramente definite procedure relative al processo decisionale.
- Politiche scritte per la definizione e categorizzazione delle diverse categorie di rischi materiali ai quali l’impresa è esposta, nonché i relativi limiti di tolleranza al rischio approvati.
- Procedure di *reporting* e processi che assicurino che l’informazione sui rischi materiali sopportati dall’impresa e l’efficacia del sistema di gestione dei rischi siano attivamente monitorati e analizzati e che vengano apportate le eventuali modifiche al sistema considerate necessarie.

Il Regolamento specifica, le singole politiche di gestione dei rischi (elencate nella tabella seguente) che devono essere adottate con riferimento a ciascuno dei settori che ai sensi dell’art. 44 della Direttiva devono essere coperti dal sistema di gestione dei rischi.



Settori	Politiche
Sottoscrizione e riservazione	<p>Valutazione e gestione del rischio di perdita o di variazione sfavorevole delle passività assicurative e riassicurative dovuta a ipotesi inadeguate in materia di fissazione delle tariffe e di costituzione delle riserve.</p> <p>Sufficienza e qualità dei dati da considerare nei processi di sottoscrizione e costituzione di riserve.</p> <p>Adeguatezza della procedura per la gestione dei sinistri.</p>
Gestione delle attività e delle passività	<p>Disallineamento strutturale tra attività e passività (<i>mismatching</i>) con particolare riferimento alla durata di tale disallineamento.</p> <p>Correlazioni tra i rischi di diverse categorie di attività e passività.</p> <p>Correlazioni tra i rischi di diverse obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione.</p> <p>Esposizioni fuori bilancio dell'impresa.</p> <p>Effetto delle pertinenti tecniche di attenuazione del rischio sulla gestione delle attività e delle passività.</p>
Gestione del rischio di investimento	<p>Conformità degli investimenti dell'impresa al principio della persona prudente di cui all'art. 132 della Direttiva.</p> <p>Rispetto dei limiti di tolleranza approvati.</p> <p>Valutazione del rischio di credito delle controparti.</p> <p>Obiettivi e strategie nell'utilizzo di strumenti finanziari derivati, procedure per la valutazione dei rischi di tali strumenti.</p> <p>Limiti quantitativi sulle attività e sulle esposizioni, comprese le esposizioni fuori bilancio.</p>



Settori	Politiche
Gestione del rischio di liquidità	Provvedimenti che le imprese di assicurazione devono adottare per tener conto del rischio di liquidità sia a breve che a lungo termine. Appropriatezza della composizione delle attività in termini di natura, durata e liquidità. Piano per gestire modifiche nei flussi di cassa attesi.
Gestione del rischio di concentrazione	Provvedimenti che le imprese devono adottare per individuare le fonti dei rischi di concentrazione rilevanti, nonché provvedimenti per garantire che le concentrazioni dei rischi restino entro i limiti stabiliti e provvedimenti per analizzare possibili rischi di contagio tra concentrazioni di esposizioni.
Gestione del rischio operativo	Provvedimenti che le imprese devono adottare per segnare chiare responsabilità ai fini dell'individuazione, della documentazione, e del monitoraggio periodico delle esposizioni al rischio operativo rilevanti.
Riassicurazione e altre tecniche di mitigazione del rischio	Selezione di una riassicurazione adeguata e di altre tecniche appropriate di attenuazione del rischio. Valutazione delle tecniche di attenuazione del rischio appropriate in base alla natura dei rischi assunti e alle capacità delle imprese di gestire e controllare i rischi inerenti a tali tecniche. Valutazione del rischio di credito delle tecniche di attenuazione del rischio.

Disposizioni relative alle funzioni di *Risk management, Compliance, Internal Audit* e Attuariato

Le funzioni in oggetto devono:

- Essere indipendenti.
- Essere in grado di riportare direttamente all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza.



- Essere dotate di personale competente, autorizzato a interloquire con qualsiasi dipendente delle imprese, con libero accesso a tutte le informazioni delle imprese, nonché dotato di adeguata autorità.

Funzione di *Risk management*

I compiti della funzione sono i seguenti:

- a) Assistere l’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza e le altre funzioni nell’efficace gestione del sistema di gestione dei rischi.
- b) Monitorare il sistema di gestione dei rischi.
- c) Monitorare il profilo generale di rischio dell’impresa nel suo complesso.
- d) Predisporre una reportistica dettagliata sulle esposizioni al rischio e consigliare l’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza in aspetti relativi alla gestione del rischio, inclusi gli aspetti strategici, quali ad esempio, strategia aziendale, fusioni e acquisizioni, investimenti di maggior rilievo.
- e) Identificazione e valutazione dei rischi emergenti.

Funzione di *Compliance*

Compito della funzione di *compliance* (denominata “funzione di verifica della conformità” nella versione italiana del Regolamento) consiste nella definizione della *policy* di *compliance* e nella predisposizione di un piano di *compliance*. La *policy* di *compliance* stabilisce le responsabilità, le competenze e i compiti di *reporting* della funzione. Il piano di *compliance* consiste nella pianificazione delle attività della funzione tenuto conto delle aree di attività dell’impresa e dell’esposizione a rischi di *compliance*.

Internal audit

I compiti della funzione di *Internal audit* delineati dal Regolamento sono i seguenti:

- Stabilire un piano di *audit* che definisca le attività di *audit* da svolgere nell’esercizio successivo, tenendo in considerazione tutte le attività dell’impresa ed il suo sistema di *governance*.
- Adottare un approccio *risk-based* nella definizione delle priorità.
- Comunicare il piano di *audit* all’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza.
- Emettere delle raccomandazioni basate sul risultato del lavoro svolto, predisporre, con frequenza almeno annuale, una relazione destinata all’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza con le risultanze dell’attività svolta.
- Verificare la conformità alle decisioni assunte dall’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza sulla base delle raccomandazioni di cui al punto precedente.

Funzione attuariale



Nel coordinamento del calcolo delle riserve tecniche la funzione attuariale dovrebbe svolgere i seguenti compiti:

- a) Applicare metodologie e procedure per valutare la sufficienza delle riserve tecniche e garantire che il loro calcolo sia coerente con le disposizioni degli articoli da 75 a 86 della Direttiva.
- b) Valutare l'incertezza associata con le stime fatte nel calcolo delle riserve tecniche.
- c) Garantire che siano correttamente affrontate eventuali limitazioni dei dati usati nei calcoli delle riserve tecniche.
- d) Garantire che siano utilizzate le più appropriate approssimazioni qualora, come consentito dall'articolo 82 della Direttiva, le imprese non abbiano dati sufficienti di qualità appropriata.
- e) Garantire che siano identificati gruppi di obbligazioni assicurative e riassicurative per un'appropriata valutazione dei rischi sottostanti.
- f) Considerare le informazioni rilevanti fornite dai mercati finanziari nonché i dati disponibili relativamente ai rischi di sottoscrizione al fine di garantire che siano integrati nella valutazione delle riserve tecniche.
- g) Analizzare e giustificare eventuali differenze materiali nel calcolo delle riserve tecniche da un esercizio all'altro.
- h) Garantire che sia effettuata un'appropriata valutazione delle opzioni e delle garanzie incluse nei contratti di assicurazione e riassicurazione.

Inoltre, la funzione attuariale deve valutare se le metodologie ed ipotesi utilizzate nel calcolo delle riserve tecniche siano appropriate per gli specifici rami esercitati dall'impresa, tenuto conto altresì delle modalità di gestione degli affari da parte dell'impresa.

La funzione attuariale deve anche valutare se i sistemi informatici utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche supportino sufficientemente le procedure statistiche e attuariali.

Informativa al pubblico

Relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria (*Solvency and Financial Condition Report - SFCR*)

Il Regolamento definisce la struttura e il contenuto della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria (nel seguito “la Relazione”) richiesta dall'articolo 51 della Direttiva.

Ai sensi dell'art. 291 del Regolamento mediante la Relazione devono essere comunicate informazioni “sostanziali” ossia quelle la cui omissione o inesattezza può influire sulle decisioni o sul giudizio degli utenti della Relazione, ivi comprese le autorità di vigilanza.

La struttura della Relazione è fornita nell'allegato XX al Regolamento. Per quanto riguarda i contenuti, nella tabella seguente sono sinteticamente esposti gli argomenti oggetto dell'informativa secondo la Direttiva, ed i contenuti di dettaglio richiesti dal Regolamento.



Direttiva	Regolamento delegato
Art. 51 lett. a) Descrizione dell'attività e dei risultati dell'impresa.	Art. 293 <ul style="list-style-type: none">• Dati generali relativi all'impresa quali: la denominazione, la forma giuridica, l'autorità di vigilanza, il nome del revisore esterno, i titolari di partecipazioni qualificate, l'eventuale posizione nella struttura giuridica del gruppo, le aree di attività sostanziali dell'impresa, le aree geografiche sostanziali.• Informazioni qualitative e quantitative sui risultati delle sottoscrizioni dell'impresa a livello aggregato per le aree di attività sostanziali e le aree geografiche sostanziali.• Informazioni qualitative e quantitative sui risultati degli investimenti dell'impresa nel periodo di riferimento assieme a un confronto delle informazioni con quelle comunicate nel periodo di riferimento precedente, risultanti dal bilancio dell'impresa.• Altri ricavi e spese materiali.• In una sezione separata, ogni altra informazione rilevante sulle attività e sui risultati dell'impresa.



Art. 51 lett. b)

Descrizione del sistema di *governance* e valutazione della sua adeguatezza rispetto al profilo di rischio dell'impresa.

Art. 294

- Struttura dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza, descrizione delle sue responsabilità principali nonché delle modalità con cui la valutazione interna del rischio e della solvibilità è integrata nella struttura organizzativa e nei processi decisionali.
- Informativa sulla politica sulle pratiche retributive.
- Informazioni sulle operazioni sostanziali effettuate durante il periodo di riferimento con gli azionisti, con le persone che esercitano una notevole influenza sull'impresa e con i membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza.
- Informazioni sulla politica in materia di competenza e onorabilità.
- Descrizione del sistema di gestione dei rischi e del modo in cui tale sistema, compresa la funzione di gestione dei rischi, è attuato e integrato nella struttura organizzativa e nei processi decisionali dell'impresa.
- Descrizione della procedura seguita per effettuare la valutazione interna nel rischio e della solvibilità; dichiarazione relativa alla frequenza di riesame della valutazione interna del rischio della solvibilità e della conseguente approvazione da parte dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza.
- Descrizione del sistema di controllo interno dell'impresa.
- Descrizione delle modalità di attuazione della funzione di audit interno e del modo in cui la funzione di audit interno mantiene la propria indipendenza e obiettività.
- Modalità di attuazione della funzione attuariale.
- Descrizione della politica di esternalizzazione.
- Valutazione dell'adeguatezza del sistema di *governance*.



Art. 51 lett c)

Descrizione separata per ciascuna categoria di rischio, dell'esposizione al rischio, delle concentrazioni di rischio e della sensibilità al rischio.

Art. 295

Con riferimento alle seguenti categorie di rischio:

- a) rischio di sottoscrizione
- b) rischio di mercato
- c) rischio di credito
- d) rischio di liquidità
- e) rischio operativo
- f) altri rischi sostanziali

- Descrizione delle misure utilizzate per valutare tali rischi.
- Descrizione dei rischi sostanziali cui l'impresa è esposta.
- Descrizione di come sono state investite le attività conformemente al “principio della persona prudente”.
- Descrizione delle concentrazioni di rischi sostanziali cui l'impresa è esposta.
- Descrizione delle tecniche utilizzate per attenuare i rischi nonché dei processi per valutare l'efficacia di tali tecniche.
- Importo complessivo degli utili attesi compresi in premi futuri.
- Descrizione dei metodi utilizzati, delle ipotesi formulate, e dei risultati nelle prove di *stress*, nonché delle analisi di sensibilità a rischi e fatti sostanziali.



Art. 51 lett. d)

Descrizione, effettuata separatamente per le attività, le riserve tecniche e le altre passività, delle basi e dei metodi utilizzati per la loro valutazione, nonché la spiegazione di eventuali differenze rilevanti rispetto alle basi e ai metodi utilizzati per la loro valutazione nel bilancio.

Art. 296

- Per ciascuna classe di attività sostanziale, il valore, la descrizione delle basi, dei metodi, e delle principali ipotesi utilizzate per la valutazione ai fini di solvibilità. Spiegazioni qualitative e quantitative delle eventuali differenze rilevanti tra le basi, i metodi e le ipotesi utilizzati.

Con riferimento alle riserve tecniche:

- Il valore, compreso l'importo della migliore stima e del margine di rischio. Descrizione delle basi, dei metodi e delle ipotesi principali utilizzate per la valutazione.
- Descrizione del livello di incertezza associato al valore delle riserve tecniche.
- Per ciascuna area di attività sostanziale spiegazioni qualitative e quantitative di eventuali differenze rilevanti tra le basi, i metodi e le principali ipotesi utilizzate.
- La descrizione dell'eventuale aggiustamento di congruità di cui all'articolo 77 *ter* della Direttiva e del portafoglio di obbligazioni e di attività cui si applica l'aggiustamento di congruità.
- Dichiarazioni sulle eventuali applicazioni di: i) aggiustamento per la volatilità di cui all'art. 77 *quinquies* della Direttiva; ii) struttura transitoria per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio di cui all'articolo 308 *quater* della Direttiva; iii) deduzione transitoria di cui all'articolo 308 *quinquies* della Direttiva. Indicazione dei relativi effetti.
- Importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo.
- Eventuali variazioni sostanziali nelle ipotesi formulate per il calcolo delle riserve tecniche, rispetto al periodo di riferimento precedente.
- Valore di ciascuna classe sostanziale di altre passività e descrizione dei metodi di valutazione, nonché spiegazione qualitativa e quantitativa delle eventuali differenze rispetto ai metodi di valutazione adottati ai fini del bilancio.



Art. 51 lett e)
Descrizione della gestione del capitale

Art. 297

- a) Informazioni sugli obiettivi perseguiti, le politiche e i processi applicati dall'impresa per gestire i fondi propri, comprese informazioni sull'orizzonte temporale per la pianificazione delle attività e su eventuali cambiamenti sostanziali nel periodo di riferimento.
- b) Informazioni per ciascun livello (*tier*) su struttura, importo e qualità dei fondi propri al termine del periodo di riferimento e al termine del periodo precedente, tra cui un'analisi dei cambiamenti significativi intervenuti in ciascun livello nel periodo di riferimento.
- c) Importo ammissibile dei fondi propri a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità, classificato per livelli.
- d) Importo ammissibile dei fondi propri di base a copertura del requisito patrimoniale minimo, classificato per livelli.
- e) Spiegazione quantitativa e qualitativa di eventuali differenze rilevanti tra il capitale proprio indicato nel bilancio dell'impresa e l'eccedenza di attività rispetto alle passività calcolata a fini di solvibilità.
- f) Descrizione della natura degli elementi dei fondi propri di base soggetti alle disposizioni transitorie di cui all'articolo 308 ter, paragrafi 9 e 10, della Direttiva.
- g) Per gli elementi sostanziali dei fondi propri accessori: descrizione, l'indicazione del relativo importo e, descrizione dell'eventuale metodo di calcolo nonché l'indicazione della natura e del nome della controparte o del gruppo di controparti per gli elementi di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della Direttiva.
- h) Descrizione degli elementi dedotti dai fondi propri e di qualsiasi restrizione significativa alla disponibilità e la trasferibilità dei fondi propri all'interno dell'impresa.



	<p>i) Informazioni di dettaglio relative al requisito patrimoniale di solvibilità.</p> <p>j) In caso di esercizio dell'opzione di cui all'articolo 304 della Direttiva, indicazione dell'importo del requisito patrimoniale per il sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata risultante da tale uso.</p> <p>k) Se il requisito patrimoniale di solvibilità è calcolato mediante un modello interno:</p> <ul style="list-style-type: none">• descrizione delle finalità per le quali utilizzato un modello interno;• descrizione dell'ambito di applicazione del modello interno in termini di settori di attività e di categorie di rischio;• in caso di modello interno parziale: descrizione della tecnica impiegata per integrare il modello interno parziale nella formula <i>standard</i>, compresa, se pertinente, una descrizione delle tecniche alternative utilizzate;• descrizione dei metodi utilizzati nel modello interno per il calcolo della distribuzione di probabilità prevista e del requisito patrimoniale di solvibilità;• spiegazione, per ciascun modulo di rischio, delle principali differenze di metodo e di ipotesi sottostanti utilizzate nella formula <i>standard</i> e nel modello interno;• la misura del rischio e il periodo di tempo utilizzati nel modello interno e, se non coincidenti con quelli di cui all'articolo 101, paragrafo 3, della Direttiva, una spiegazione del motivo per cui il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato utilizzando il modello interno offre a contraenti e beneficiari un livello di protezione equivalente a quello stabilito all'articolo 101 della Direttiva;• descrizione della natura e dell'adeguatezza dei dati utilizzati nel modello interno.
--	--



Pubblicazione della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria

La relazione deve essere pubblicata, nel corso del periodo transitorio, nei termini previsti dal paragrafo 5 dell'art. 308^{2ter} della Direttiva; successivamente a tale periodo, la relazione deve essere pubblicata entro 14 settimane dalla fine del periodo di riferimento. Appena pubblicata, la relazione deve essere inviata all'autorità di vigilanza.

Il Regolamento prevede che la relazione sia pubblicata sul sito internet dell'impresa o della relativa associazione di categoria. La relazione rimane disponibile sul sito per almeno cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione.

Qualora l'impresa non disponga di un sito internet gestito in proprio o dall'associazione di categoria di appartenenza, invia una copia elettronica della relazione a chiunque ne faccia richiesta entro cinque anni dalla data di pubblicazione. L'impresa invia la relazione entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta.

Indipendentemente dal fatto che la relazione sia stata pubblicata su un sito internet, l'impresa di invia a chiunque ne faccia richiesta entro due anni dalla data di pubblicazione una copia cartacea della relazione entro 20 giorni lavorativi dalla richiesta.

Informazioni da fornire alle autorità di vigilanza

L'impresa deve fornire alle autorità di vigilanza la seguente informativa in aggiunta a quella fornita al pubblico:

- a) la relazione periodica alle autorità di vigilanza;
- b) la relazione alle autorità di vigilanza sulla valutazione interna del rischio;
- c) modelli quantitativi annuali e trimestrali.

Relazione periodica alle autorità di vigilanza

Contiene le informazioni di cui agli articoli da 307 a 311 del Regolamento ossia:

- Informazioni sulle attività e i risultati delle imprese .
- Informazioni sul sistema di *governance* che consentano alle autorità di vigilanza di avere una buona comprensione nel sistema di *governance* in vigore nell'impresa e di valutarne l'adeguatezza in relazione alla strategia operativa e alle attività dell'impresa.

² L'art. 308 ter della Direttiva recita: "Gli Stati membri garantiscono che, per un periodo non superiore a quattro anni dal 1 gennaio 2016, il termine per la presentazione (...) nelle informazioni di cui all'articolo 35, paragrafi da 1 a 4, su base annuale O con minore frequenza, diminuisca di due settimane ogni esercizio finanziario, a cominciare al più tardi da 20 settimane dopo la chiusura di esercizio dell'impresa in relazione all'esercizio avente fine il 30 giugno 2016 o in una data successiva ma precedente il 1 gennaio 2017...."



- Informazioni qualitative e quantitative relative al profilo di rischio dell'impresa separatamente per le categorie di rischio evidenziate nella sezione relativa all'informativa al pubblico.
- Informazioni, diverse da quelle già pubblicate nella relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria dell'impresa, in merito alla valutazione delle attività, delle riserve tecniche e di altre passività ai fini di solvibilità.
- Informazioni relative ai fondi propri dell'impresa.

La relazione periodica alle autorità di vigilanza comprende anche le informazioni di cui agli articoli da 293 a 297 del Regolamento che l'impresa è stata autorizzata dall'autorità di vigilanza a non pubblicare nella relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria destinata al pubblico.

La relazione deve essere inviata almeno ogni tre anni entro i termini di cui all'articolo 308 ter, paragrafo 5 della Direttiva e, dopo la fine del periodo transitorio, entro 14 settimane dalla fine del corrispondente esercizio finanziario dell'impresa.

La relazione alle autorità di vigilanza sulla valutazione interna del rischio e della solvibilità

Comprende i risultati di ogni valutazione interna periodica del rischio e della solvibilità effettuata dalle imprese ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 45 della Direttiva, periodicamente e immediatamente dopo qualsiasi variazione significativa del loro profilo di rischio.

La valutazione deve essere inviata alle autorità di vigilanza entro due settimane dalla conclusione della valutazione.

Modelli quantitativi annuali e trimestrali

Precisano in maniera più dettagliata e integrano le informazioni fornite nella relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria e nella relazione periodica alle autorità di vigilanza.

I modelli quantitativi annuali devono essere inviati entro i termini di cui all'articolo 308 *ter*, paragrafo 5 della Direttiva e, dopo la fine del periodo transitorio, entro 14 settimane dalla fine del corrispondente esercizio finanziario dell'impresa.

I modelli quantitativi trimestrali devono essere inviati entro i termini di cui all'articolo 308 *ter* paragrafo 7 della Direttiva e, dopo la fine del periodo transitorio, entro 5 settimane dalla fine di ciascun trimestre.